

## STATUTO

### ARTICOLO 1

È costituita l'associazione assistenziale, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. denominata  
**"Cassa di Assistenza FRT"**  
o anche  
**"Cassa FRT"**

### ARTICOLO 2

La Cassa ha sede in Milano.

### ARTICOLO 3

La Cassa non ha fine di lucro. Essa si propone di attuare assistenza, anche integrativa del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante attività di gestione diretta e/o indiretta, atta a perseguire la succitata finalità, in favore dei seguenti soggetti:

- a) Le Società di ogni tipo, le Aziende e gli Istituti di Credito, le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti di ogni tipo, gli Studi e le Associazioni Professionali, le Organizzazioni e le Associazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, nazionali, territoriali e/o di categoria, nonché gli Ordini professionali nazionali e territoriali, che, in forza di accordi nazionali, territoriali, settoriali, nonché di accordi o regolamenti di adesione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, affinino alla Cassa la realizzazione dei rispettivi programmi assistenziali e di prevenzione sanitaria;
- b) I soggetti di cui alla lettera a) che abbiano incorporato una o più aziende o rami di aziende già associate alla Cassa;
- c) Le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria;
- d) Persone fisiche e loro familiari.

La Cassa non può avere altri scopi diversi da quelli sopra previsti.

La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e del Regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge applicabili.

L'erogazione delle prestazioni è effettuata dalla Cassa in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Associazioni, Casse o Fondi. Per il raggiungimento dello scopo la Cassa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili, ivi incluse le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazioni con altre Associazioni aventi finalità analoghe e costituire fondazioni o mutue secondo le disposizioni di legge in materia.

### ARTICOLO 4

La durata della Cassa è a tempo indeterminato.

### ARTICOLO 5

Possono associarsi alla Cassa, con i corrispondenti diritti, obblighi e oneri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento:

- a) le Società di ogni tipo, le Aziende e gli Istituti di credito, le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti di ogni tipo, gli Studi e le Associazioni professionali, le Organizzazioni e le Associazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, nazionali, territoriali e/o di categoria, nonché gli Ordini professionali nazionali e territoriali, che, in forza di accordi nazionali, territoriali, settoriali, nonché di accordi o regolamenti di adesione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, affidino alla Cassa la realizzazione dei rispettivi programmi assistenziali e di prevenzione sanitaria;
- b) i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano incorporato una o più aziende o rami di aziende già associate alla Cassa;
- c) le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria;
- d) persone fisiche e loro familiari.

Sono **FONDATORI** coloro che figurano nell'atto costitutivo della Cassa.

Dopo l'accettazione da parte della Cassa della rispettiva richiesta di adesione, i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) sono denominati **ADERENTI**.

Sono **ASSOCIATI** i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo e i fondatori.

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

I dipendenti ed i collaboratori degli enti aderenti, i rispettivi familiari anche superstiti, i dipendenti che aderiscono ad accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, l'eventuale personale in quiescenza già dipendente dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i familiari anche superstiti delle persone fisiche, sono a loro volta denominati ISCRITTI.

Il Regolamento disciplina la decorrenza dell'associazione alla Cassa e le modalità di erogazione delle prestazioni della Cassa a favore degli iscritti.

L'associazione alla Cassa cessa:

- in caso di recesso;
- per esclusione deliberata dal Consiglio di Gestione per giusta causa.

Gli associati possono recedere dalla Cassa nei casi di legge, secondo le modalità previste dal Regolamento.

In tal caso i dipendenti ed i collaboratori degli enti receduti, i rispettivi familiari anche superstiti, i familiari anche superstiti delle persone fisiche, i dipendenti che aderiscono ad accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro ed il personale in quiescenza già dipendente dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) perdono la qualità di iscritti.

Costituisce giusta causa ed è causa di esclusione dalla Cassa l'inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari.

La cessazione dell'associazione alla Cassa, per recesso o per esclusione, è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte e non dà diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### ARTICOLO 6

Gli associati versano alla Cassa le quote associative annuali determinate dal Consiglio di Gestione con le modalità, nei termini e/o alle condizioni previste dal Regolamento.

L'ammontare delle quote associative annuali è determinato in funzione delle prevedibili esigenze economiche della Cassa.

#### ARTICOLO 7

Le prestazioni della Cassa consistono nelle forme di assistenza e di prevenzione sanitaria, di cui al precedente articolo 3, attuate in conformità delle disposizioni del presente Statuto, delle norme vigenti, nonché delle modalità contenute nel Regolamento, in favore degli iscritti, di cui al precedente articolo 5.

Gli enti aderenti e, ove previsto, i rispettivi dipendenti o collaboratori iscritti, versano alla Cassa i contributi destinati alla copertura delle prestazioni della Cassa stessa, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento della Cassa e dalle norme vigenti.

Possono essere stabilite misure di contributi per l'attività assistenziale differenziate per iscritti e/o gruppi di iscritti, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di assistiti e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi.

I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza della Cassa.

#### ARTICOLO 8

Gli organi della Cassa sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente

#### ARTICOLO 9

L'Assemblea è costituita dagli associati.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e tutti gli associati hanno diritto di intervenire personalmente all'Assemblea. Gli associati hanno facoltà di delegare il proprio voto ad altri associati. Ogni associato non può essere portatore di più di venticinque deleghe.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- . l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio di Gestione;
- . la fissazione del numero, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- fissazione del compenso del Consiglio di Gestione, del Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- . l'eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- . gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento della Cassa.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Gestione o

dagli associati e su quanto ad essa demandato per legge, per Statuto o per Regolamento.

Sono riservate alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria:

- . le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Gestione;
- . lo scioglimento della Cassa.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati presenti in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede della Cassa, purché in Italia.

Nell'avviso può essere prevista una prima e una seconda convocazione. Il relativo avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione. In alternativa l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata mediante avviso affisso presso la sede della Cassa e/o pubblicato sul sito della medesima almeno otto giorni che la precedono.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età o, in difetto, da chi sarà designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche tramite persone da lui appositamente designate.

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, su invito della Cassa, anche non associati e/o consulenti esperti in materie rilevanti per l'attività della Cassa.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e da un Segretario, anche non associato, nominato di volta in volta a inizio seduta dall'Assemblea stessa.

#### ARTICOLO 10

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di tre a un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere, possono provvedere alla sua sostituzione per cooptazione i rimanenti Consiglieri.

I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma resteranno in carica fino alla riunione dell'Assemblea immediatamente successiva, e, ove riconfermati, scadranno insieme con quelli in carica all'atto della nomina. Nel caso venisse a mancare contemporaneamente un numero di Consiglieri pari o superiore alla metà di quello stabilito dall'Assemblea, dovrà essere convocata l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.


Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età presso la sede della Cassa o anche altrove, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto economico e finanziario annuale.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.



Verba

Tada

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio possono assistere, su invito del Consiglio stesso, anche persone esterne al Consiglio e/o consulenti esperti in materie rilevanti per l'attività della Cassa.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, ad eccezione di quanto demandato esclusivamente alle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio di gestione ha il potere tra l'altro di:

- . approvare il regolamento che definisce le modalità operative di funzionamento della Cassa per il raggiungimento dello scopo associativo ed eventuali modifiche dello stesso;
- . redigere il rendiconto economico finanziario annuale di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- . convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- . deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci;
- . determinare l'entità dei contributi e delle quote associative dovute dai Soci per ogni esercizio sociale secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio di Gestione può inoltre delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri nonché conferire particolari incarichi al Presidente, al Vicepresidente o a singoli Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri.

#### **ARTICOLO 11**

Il Consiglio di Gestione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Gestione rappresenta legalmente la Cassa nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

La rappresentanza della Cassa spetta al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri Delegati.



#### **ARTICOLO 12**

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Revisore Unico che resta in carica fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione al rendiconto economico e finanziario annuale, può verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Collegio dei Revisori in alternativa e con le stesse funzioni del Revisore Unico.

In tal caso il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio, eletto dall'Assemblea, e da due membri effettivi.

#### **ARTICOLO 13**

L'esercizio economico e finanziario della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario annuale è sottoposto dal Consiglio di Gestione all'approvazione dell'assemblea entro il 30 giugno di ogni anno, ed è accompagnato da una relazione del Consiglio di Gestione e da una relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

#### **ARTICOLO 14**

Le spese per la gestione della Cassa sono coperte dalle quote associative annuali.

#### **ARTICOLO 15**

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori, nonché le determinazioni del Revisore Unico, sono trascritti in appositi libri sociali.

#### **ARTICOLO 16**

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell'Assemblea straordinaria.

Addivenendosi alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

I liquidatori operano ai sensi di legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. de Vito'.

#### **ARTICOLO 17**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni. Si intendono inoltre integralmente recepite nel presente Statuto le norme previste dal DPR 917/86 art. 148 c. 8 e sue modifiche. In particolare:

. è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

. è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;


. è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;

. sono previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci

Si intende intrasmissibile la quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la stessa non è inoltre rivalutabile.

## ARTICOLO 18

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati e la Cassa in merito a diritti disponibili relativi al rapporto associativo, con esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato rituale in base al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale e deciderà secondo diritto.



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

**MARCA DA BOLLO**  
**€1,38**

Agenzia  
Entrate

00006315 00000934 W0270001  
00120001 28/06/2012 18:18:01  
0007-00010 1587390818A79554  
IDENTIFICATIVO 01120019886646

0 1 12 081988 664 6



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

**MARCA DA BOLLO**  
**€1,38**

Agenzia  
Entrate

00006315 00000934 W0270001  
00120002 28/06/2012 18:09:57  
0007-00010 968CC58281F5FEB3  
IDENTIFICATIVO 01120019886657

0 1 12 081988 665 7

